



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DEL COMUNE DI NIARDO

PREMESSA

“Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” è un progetto di cittadinanza nato con l’obiettivo di sviluppare nei giovani la coscienza di buoni cittadini, educandoli alla democrazia e all’impegno sociale attraverso la partecipazione alla vita del loro paese in qualità di protagonisti.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze deve essere un luogo dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole.

Deve essere la sede dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio con funzioni propositive e consultive per il Comune di Niardo.

ART. 1 – OBIETTIVI

1. Educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione e all’impegno politico.
2. Contribuire ad approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno del proprio Comune.
3. Fare vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e all’eventuale partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

ART. 2 – IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

1. Il CCRR si occupa di:

- a) ambiente;
- b) sicurezza;
- c) aggregazione;
- d) tempo libero;
- e) sport;
- f) cultura e spettacolo;
- g) scuola.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale degli adulti.

Per le materie di competenza del CCRR, il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze partecipa agli eventi che si svolgono sul territorio, insieme al Sindaco dell’Ente.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è costituito da 10 membri in totale: il sindaco, quattro della classe quarta e quinta della scuola primaria e cinque rappresentanti della scuola secondaria di primo grado residenti presso il Comune di Niardo.

Art. 4 ELETTORI ED ELETTI

1. Partecipano alle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutti i ragazzi iscritti alle classi quarte e quinte della Scuola primaria, gli iscritti alle tre classi della Scuola secondaria di primo grado, dell'istituto comprensivo del Comune di Niardo
2. Ogni elettore esprime una sola preferenza tra i candidati del seggio.
3. Si elegge un unico rappresentante per ogni classe, in ogni classe il primo candidato dei non eletti diventa consigliere supplente.
4. Le elezioni si svolgono ogni anno e ogni rappresentante potrà essere eletto non più di due volte consecutive, se nella sua classe ci sono altri candidati.
5. Il mandato di Consigliere non prevede ricompense. Il consigliere supplente interviene in caso di assenza giustificata del consigliere eletto.
6. I consiglieri eletti rimangono in carica fino all'elezione dei successivi.

Art. 5 MODALITA' E TEMPI DELLE ELEZIONI

1. La data delle elezioni è resa nota alle scuole coinvolte nel progetto con almeno trenta giorni di anticipo.
2. La campagna elettorale si svolge dal lunedì al venerdì della settimana precedente le elezioni.
3. Nella Scuola primaria viene istituito un seggio elettorale composto da tre alunni con funzioni specifiche di presidente, scrutatore e segretario.
4. Nella Scuola secondaria di primo grado viene istituito un seggio elettorale per ogni plesso, ciascuno composto da tre alunni con funzioni specifiche di presidente, scrutatore e segretario.
5. Si vota in orario scolastico.
6. Il materiale necessario per le elezioni viene distribuito e ritirato dagli operatori del Comune.
7. La votazione avviene su supporti cartacei, il voto è segreto.
8. Dopo la votazione le schede vengono consegnate in Comune, dove una commissione elettorale controlla i voti. I risultati verranno esposti al pubblico e vengono così proclamati i candidati eletti.

Art. 6 SINDACO E VICE SINDACO

Il Sindaco viene eletto tra i Consiglieri che si candidano a tale carica.

1. Possono presentare la candidatura a Sindaco da uno a sei ragazzi della Scuola secondaria di primo grado. Sono esclusi dalla candidatura i consiglieri delle Scuole primarie.

2. I candidati si presentano nella prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. Il Sindaco ha incarico di sola rappresentanza.
4. Il Sindaco è eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi con voto segreto: viene eletto il candidato che riceve più voti.
5. Il Sindaco decade dall'incarico dopo due assenze ingiustificate.
6. Il Sindaco non può essere eletto più di due volte consecutive.
7. Il vicesindaco è il primo dei non eletti a sindaco.
8. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
9. Il sindaco ed il vicesindaco eletti rimangono in carica fino all'elezione dei successivi.

Art. 7 PRESIDENTE

I lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono presieduti dal Sindaco. In caso di sua assenza, dal Vicesindaco.

Art. 8 SEGRETARIO

1. Svolge il ruolo di Segretario un consigliere designato volta per volta dal Consiglio Comunale dei Ragazzi all'avvio di ogni seduta.
2. Il Segretario ha il compito di compilare la scheda-verbale preesistente e di consegnarla al Presidente in chiusura della seduta.
3. Il Segretario fa l'appello e registra le presenze e le assenze dei consiglieri.

Art. 10 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno viene predisposto dal Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Sindaco dei ragazzi può proporre punti da inserire nell'ordine del giorno.

Art. 11 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio si riunisce, ordinariamente, ogni sei/otto settimane e la prima volta entro quattro settimane dalla sua elezione.
2. Il Consiglio si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio si riunisce al di fuori dell'orario scolastico perché le sedute sono pubbliche.
4. La sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è individuata nel Palazzo Comunale per le sedute plenarie, preferibilmente nella Sala di Consiglio.

Art. 12 NUMERO LEGALE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri, al momento dell'appello.

2. Nel caso in cui il Consiglio non raggiunga il numero legale necessario per la validità della seduta, si ricorre ad un'ulteriore convocazione.

3. I Consiglieri fanno pervenire la giustificazione al Presidente per l'eventuale assenza in Consiglio. Dopo un numero pari a tre assenze ingiustificate, il Consigliere decade dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti della classe.

Art. 13 MODALITA' D' INTERVENTO

1. Il Consigliere che desidera prendere la parola in Consiglio dovrà prenotare l'intervento al segretario alzando la mano.

2. Gli adulti possono intervenire al Consiglio Comunale dei Ragazzi solo se invitati dai ragazzi stessi in qualità di interlocutori o esperti.

Art. 14 MODALITA' DI VOTAZIONE

La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano, salvo che per l'elezione del Sindaco e casi particolari in cui il Consiglio, a maggioranza, può decidere diverse modalità di voto.

Art. 15 MODALITA' DI LAVORO

1. È data facoltà al Consiglio di istituire commissioni di lavoro su tematiche specifiche.

2. La comunicazione tra Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e Consiglio Comunale degli Adulti avviene nel Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Art. 16 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e, successivamente, deliberate dal Consiglio Comunale Adulti.